

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

r.g. n. 2258/2017

Il Tribunale, composto dai sigg. Magistrati

Riccardo Rosetti

Presidente

Mario Montanaro

Giudice rel.

Gianluca Gelso

Giudice

Letto il decreto adottato dal Presidente di Sezione in data 18.12.2020, con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, ai sensi dell'art. 221, co. 4, della legge n. 77/2020, e successive integrazioni e modificazioni;

visto il verbale dell'udienza del 12.03.2021, con cui è stato assegnato termine per la notificazione del ricorso in riassunzione a Tiziano Bertolli – il quale aveva depositato istanza in tale senso in data 06.03.2021 – e rinviato all'odierna udienza, da tenere sempre in forma cartolare;

rilevato che parte reclamante ha depositato note di trattazione scritta in data 06.05.2021, con cui ha chiesto venga dichiarata ammissibile la proposta di accordo formulata da Augusto Sileoni nell'ambito del procedimento iscritto al n. 36/2016 rg. O.C.C., in ragione dell'avvenuta cassazione della declaratoria di inammissibilità operata dal giudice delegato con decreto in data 03.06.2017 (comunicata in data 05.06.2017), e quindi che venga senz'altro revocato tale decreto nella parte in cui è stata aperta la procedura liquidazione dei beni del debitore, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 3/2012, per cui aveva istato in via subordinata il ricorrente, nonché assunto il decreto *ex art.* 10 della legge n. 3/2012 e fissata l'udienza per il voto da parte dei creditori; e che le altre parti non hanno depositato note di trattazione scritta;

ritenuto che, diversamente da quanto richiesto da parte reclamante, alla fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 della legge n. 3/2012 e all'adozione di tutti i provvedimenti che accedono a tale fissazione, non può conseguire la revoca della già disposta liquidazione, dovendo piuttosto questo giudicante disporre soltanto – e allo stato – la sospensione della stessa: infat-



ti, la revoca potrà e dovrà essere revocata soltanto successivamente al conseguimento di un accordo, allo stato solo eventuale, e contestualmente all'omologazione dello stesso; e ciò in quanto – come si è detto – la liquidazione *ex art. 14-ter* della legge n. 3/2012 è stata espressamente richiesta dallo stesso debitore e disposta dal giudice designato;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 17.09.2021, ore 11,00 per la comparizione delle parti innanzi al Collegio;

dispone la comunicazione della proposta del debitore, della relazione dell'O.C.C. (corredata da una nota di aggiornamento alla stessa, in ragione del tempo decorso) e del presente verbale, almeno trenta giorni prima dell'udienza suddetta, ai creditori presso la residenza o la sede legale degli stessi, preferibilmente a mezzo p.e.c., ma in difetto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

dispone che la proposta e il presente verbale, che tiene luogo del decreto di cui all'art. 10 della l. n. 3/2012, siano pubblicati sul sito Internet di questo Tribunale in versione integrale, a cura della cancelleria, e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

ordina, qualora la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

avvisa che il presente verbale si deve intendere equiparato, ai sensi dell'art 10, co. 5, l. 3/2012 all'atto di pignoramento;



sospende la liquidazione *ex art. 14-ter* della l. n. 3/2012 disposta con il decreto del giudice designato in data 03.06.2017 (comunicato in data 05.06.2017).

SI COMUNICHI.

Civitavecchia, 14.05.2021

IL PRESIDENTE

Riccardo Rosetti



AVV. NORBERTO VENTOLINI
Via Luigi Bellati n. 3 – 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597
c.f. VNTNBR70E05C773J
P.IVA 01713400560

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

**Proposta di accordo per la composizione della crisi da
sovraindebitamento L. 3/2012 – in subordine: proposta di
liquidazione**

Note esplicative

Al fine di meglio chiarire la presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene allegata alle presenti note (all.1 e 2) succintamente si riassume lo svolgimento della procedura come segue, in conclusione ponendo all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante alcune considerazioni.

- Il sig. Sileoni Augusto ha adito l'intestato Tribunale ai sensi della Legge 3/2012, con procedimento iscritto con n. 36/2016 Rg. O.C.C., ed intervenuta nomina del gestore nella persona del Dott. Marco Ruggeri;

- veniva redatta proposta di accordo nella quale, evidenziandone tutti gli elementi fondanti e richiesti dalla legge, si proponeva l'integrale pagamento dei creditori privilegiati nel termine di anni 5 anni dall'omologa, in forza di ratei mensili come specificatamente quantificati, nonché il pagamento dei creditori chirografari al 50% del dovuto nel termine di 5 anni dall'omologa con indicazione dei relativi ratei, evidenziando l'ammissibilità del pagamento rateizzato dei crediti privilegiati coerentemente ai



principi sanciti dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2014 n. 20388; Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112; Cass. Civ., sez. 31 ottobre 2016, n. 2016), fermo il diritto al voto ad essi riconosciuto in tale ipotesi;

- la citata proposta veniva asseverata dal gestore Dott. Marco Ruggeri con propria relazione del 20/03/2017, cui seguiva ricorso ritualmente depositato e con assunto n. 4/2017, al fine di richiedere che il Giudice fissasse udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto a cura del gestore nominato, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012;

- l'Ill.mo Sig. Giudice, esaminata la proposta, con proprio provvedimento del 28/03/2017, non riteneva ammissibile la stessa in quanto difettante dei presupposti normativi relativamente al pagamento dei creditori privilegiati, per i quali deve essere previsto il pagamento immediato del credito e senza dilazione, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma IV, della Legge 3/12, fissando l'udienza del 10.05.2017 per consentire al debitore di interloquire sul punto;

- a detta udienza lo scrivente difensore insisteva in ordine all'ammissibilità della proposta, evidenziando le ragioni di diritto in forza delle quali, ex adverso, è stato ritenuto ammissibile il pagamento dilazionato del credito privilegiato, come affermato dalla Suprema Corte nelle su citate sentenze e, in subordine, dove



il Giudice non dovesse ritenere di aderire a dette osservazioni, si chiedeva termine al fine di modificare la proposta nelle seguenti modalità:

a) pagamento dei crediti privilegiati agrari entro un anno dall'omologa del piano, mantenendo la dilazione per il privilegio tributario in applicazione analogica dell'art. 182 ter L.F.;

b) in subordine, formulando proposta di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012;

- che il Giudice, preso atto, concedeva termine a tal fine sino al 15/05/2017.

Tante premesso e riassunto, ci si pregia di evidenziare quanto segue:

1) Sull'ammissibilità della proposta con dilazione di pagamento dei creditori privilegiati.

Come su riassunto, il sig. Sileoni Augusto ha formulato una proposta nella quale era stato previsto il pagamento dell'intera somma vantata dai creditori privilegiati, con richiesta di dilazionamento e termine per eseguire i relativi pagamenti in 5 anni dall'omologa.

Il giudice ha ritenuto inammissibile la proposta in quanto la stessa deve prevedere il pagamento integrale del credito privilegiato, senza possibilità di dilazione, ritenendo violato l'art. 8, comma IV, e art. 11, comma II, della legge 3/2012.

Detto assunto non è condivisibile.



Tanto è possibile asserire applicando ed interpretando la L. 3/12 in via analogica con i principi dettati dalla L. F. in ordine al concordato preventivo ed all'accordo di ristrutturazione dei debiti, cui lo stesso giudicante si conforma.

L'art. 11 L. 3/12, seguendo i principi dettati dall'art. 177 LF, sul raggiungimento dell'accordo dei creditori, al comma 2 stabilisce:
“Ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo, che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.....”

L'art. 8, co. 4, della L. 3/12, seguendo i principi dell'art. 186 bis LF, stabilisce che *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.*

Tale norma, seppur non chiara nell'esposizione, può essere chiarita dalla lettura dell'art. 186 bis LF, 2 comma 1. c) il quale stabilisce *“... il piano può prevedere, fermo quanto previsto dall'art. 160,*



secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedenti non hanno diritto di voto".

Ulteriore doverosa premessa alla presente riflessione è la distinzione tra “pagamento integrale”, locuzione indicata all’art. 11, co. 2, L.3/12 quale presupposto per l’esclusione del diritto di voto, e la “soddisfazione” indicata nell’art. 8 co. 1 l. 3/12, evidenziando la libertà di forma della proposta.

La norma citata distingue le forme di adempimento dell’obbligazione distinte, per modalità e tempi, tra il “pagamento integrale” e la “soddisfazione” del credito.

La “soddisfazione” del credito (integrale o meno in relazione al quantum) è una modalità di estinzione dell’obbligazione rispetto al “pagamento integrale”, sicché l’utilizzo della prima locuzione all’interno dell’art. 160, comma 2, L. F. costituisce un indice della possibilità di un alterazione, non solo quantitativa, ma anche qualitativa dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione ⁽¹⁾.

Nello specifico, si è in presenza di un pagamento integrale “*nel caso di un pagamento effettuato in denaro, per l’intera entità del capitale e degli interessi maturati (nella misura prevista dagli artt. 54 e 55 l.f.) e senza dilazione di pagamento rispetto alla scadenza*



naturale”, con la conseguenza che “ in mancanza di una qualsiasi di queste condizioni e quindi con modalità soddisfattorie diverse dal denaro o di dilazioni temporali o misura parziale della soddisfazione, non sarebbe ravvisabile un pagamento integrale, ma solo una soddisfazione...”(2).

A fronte di detta distinzione si è pervenuti alla conclusione che in caso di proposta di pagamento dilazionato, ancorché integrale con previsione sia del rimborso della sorte capitale che degli interessi, la dilazione nel tempo incida sotto il profilo del diritto al voto del creditore privilegiato il quale subisce un pagamento diverso dal quello integrale, inteso come pagamento totale alla scadenza, che legittima l’esercizio del diritto di voto secondo la lettura in senso positivo dell’art. 11 co. 2.

Una prima conclusione può essere individuata dalla lettura dell’art. 11, co. 2 e dall’art. 8 co. 4, sostenendo che l’obiettivo delle stesse è la regolamentazione dell’esercizio del diritto di voto finalizzato all’accordo con i creditori, escludendo alcun riferimento normativo che possa impedire di dilazionamento dei crediti privilegiati.

La moratoria prevista all’art. 8 co. 4 si pone come eccezione al principio generale previsto dall’art. 11 co. 2, che letto in senso positivo ammette il diritto di voto dei creditori muniti di privilegio in assenza del pagamento integrale. Quindi in assenza di pagamento integrale, da intendersi come pagamento totale dell’obbligazione pecuniaria alla scadenza stabilita, ma di



soddisfazione del creditore, ammette (o impone) il diritto di voto dei creditori privilegiati.

Ciò significa che la libertà di forma per la proposta dell'accordo, prevista prima dall'art. 160 LF come riformato, e ribadito nell'art. 8 co. 1 che recita "*La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri*", è riconosciuta al debitore nella costruzione della proposta, anche in termini di dilazionamento del credito, ed è mitigata dall'esercizio di voto dei creditori privilegiati in tutti i casi in cui non sia previsto il pagamento integrale, inteso come pagamento totale ed immediato del credito privilegiato.

Fuori dei casi di esclusione dal voto previste dalle norme citate, nei casi ove sia previsto il pagamento integrale, i creditori sono ammessi al voto al pari dei creditori chirografari.

Le norme indicate dall'Ill.mo Giudice come impeditive al dilazionamento dei crediti privilegiati, al contrario ammettono il diritto di voto nel caso di mancato pagamento integrale, da intendersi anche nel caso di dilazionamento dei crediti privilegiati, così implicitamente ammettendo il pagamento dilazionato.

Seguendo la nostra riflessione, l'errore su cui si fonda la tesi contraria alla ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è riferibile all'interpretazione letterale e



restrittiva dell'art. 11 co. 2 e 8 co. 4, omettendo di individuare la funzione di regolamentazione del voto riconosciute alle norme.

Sul punto la Suprema Corte, cassando la sentenza del Tribunale di Roma ⁽³⁾ ha stabilito che *“...La conferma della tesi favorevole all'ammissibilità della dilazione del pagamento dei crediti privilegiati è stata correttamente tratta, tra l'altro, a) dalla l. fall. Art. 182 ter, in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi “soltanto” quello dilazionato; b) dalla l. fall. Art. 186 bis, comma 2 lett. C), secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, “il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'art. 160, comma 2, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto”. Qui l'esclusione del diritto di voto – con una sorta di c.d “moratoria” coatta paragonabile a quella di cui all'abrogato istituito dell'amministrazione controllata, vale come conferma – a contrario - per i concordati senza continuità aziendale (come nel caso di specie) del principio generale sancito dalla l. fall., art. 177, comma 3, secondo il quale “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi*



dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". Ora, anche alla luce delle finalità perseguite dal Legislatore con decreto c.d. correttivo, così come esplicitate nella Relazione, non vi è chi non veda che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi. Ciò a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Nella concreta fattispecie il Tribunale ...aveva errato nel ritenere inammissibile una dilazione del pagamento dei crediti privilegiati." (4)

Le superiori pronunce hanno fondato l'ammissibilità della dilazione dei crediti ipotecari su una corretta interpretazione degli articoli 160, comma 2 e 177, comma 3 e 183 ter della L. F., sul presupposto che non vengano pagati integralmente.

In conclusione si può sostenere, con ragionevole certezza, che la norma, se da un lato non preclude espressamente la soddisfazione dei creditori privilegiati in via dilazionata, dall'altro lato postula l'ammissibilità di forme di adempimento dell'obbligazione distinte, per modalità e tempi, dal "pagamento integrale",



prevedendo espressamente la “soddisfazione” del credito anche dilazionata, riservando il diritto di voto ai creditori interessati.

L’evoluzione giurisprudenziale, attenta alla necessità di controbilanciare gli interessi sia del debitore, che del creditore, non pone oggi alcun limite alla fattibilità di un accordo che preveda il pagamento dilazionato dei crediti privilegiati, da un lato, al fine di garantire il debitore in ordine alla possibilità di corretta esecuzione dell’accordo ed alla luce delle sue effettive possibilità economico/finanziarie, dall’altro, garantendo al creditore, in presenza di pagamento non integrale (dilazionato nel tempo oltre l’anno) il diritto al voto al fine di poter valutare la convenienza dell’accordo.

Le superiori considerazioni si pongono all’attenzione del Giudice, ritenendo che lo stesso possa, in totale autonomia, rivedere il proprio convincimento, con revoca del provvedimento di inammissibilità dallo stesso emesso.

2) Sul potere di revoca del giudice dell’esdebitazione – principi generali di diritto.

Ed invero, il legislatore non ha chiarito se il giudice – in sede di valutazione dell’esistenza dei presupposti di ammissibilità della proposta e della ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura – possa sindacare la fattibilità del piano ed il contenuto dell’attestazione rilasciata dall’OCC.

Richiamando il dibattito in tema di sindacabilità nel merito della



proposta di concordato preventivo, i primi commentatori hanno ritenuto applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, secondo cui il giudice potrà sindacare se la dichiarazione di fattibilità e veridicità dei dati rilasciata dall'OCC ai sensi dell'art. 15, co. 6, sia completa ed adeguata, mentre il sindacato di merito sulla fattibilità sarà riservato al giudice nell'ambito del giudizio di omologa e solo in caso di contestazione da parte dei creditori.

Pur volendosi ritenere, diversamente, che il Giudice possa sindacare l'ammissibilità del piano sotto il profilo economico e, conseguenzialmente, sulle modalità di pagamento in esso proposte, ciò non toglie che lo stesso, previa corretta valutazione dei criteri sanciti, in via nomofilattica e di merito, dalla Suprema Corte e da altri Tribunali in materia, possa rivedere il proprio convincimento e revocare il provvedimento emesso, al quale non può riconoscersi efficacia definitiva ed immutabile.

Tanto poiché la stessa legge 3/12 consente al Giudice, in presenza di criticità a fronte delle quali non reputerà ammissibile il piano, di concedere termine al fine della modifica dello stesso;

Tanto poiché la sindacabilità esercitata dal Giudice in sede di valutazione preventiva della proposta, non trova tutela nella citata legge, dove è ammessa esclusivamente la possibilità di impugnare il provvedimento che rigetta l'omologa del piano ai sensi dell'art. 737 e seguenti del codice di procedura civile, con reclamo avverso



il provvedimento di diniego, da proporsi al Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Ulteriormente si abbiano a considerare i principi sanciti dagli artt.li 742 c.p.c., il quale prevede la modificabilità e revocabilità dei decreti: *"I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca"*, nonché l'art. 177 c.p.c., il quale dispone che *"Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa" e che "le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate"*.

Ne consegue che nessun limite si riscontra in ordine alla possibilità, da parte del Giudice, di rivedere il proprio convincimento e di revocare il provvedimento con il quale si è dichiarata inammissibile la proposta presentata, alla luce delle puntuali ed esaustive considerazioni svolte da questa difesa.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto, si chiede pertanto che L'Ill.mo Sig. Giudice voglia revocare il Suo provvedimento del 28.03.2017, con il quale ha dichiarato non ammissibile la proposta di accordo con i creditori depositata dal Sig. Sileoni Augusto, come asseverata dal Dott. Marco Ruggeri.

-In subordine:



nel caso in cui il Giudice non ritenesse di potere aderire alla superiore richiesta, si allega alle presenti note, in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso all'udienza del 10.05.2017:

A) Accordo con i creditori riformulato.

La proposta di accordo con i creditori (all.1) è stata riformulata, come evidenziato in sede di verbale, prevedendo il pagamento dei creditori privilegiati/agrari in maniera integrale ed entro 1 anno dall'omologa e mantenendo la dilazione per il privilegio tributario vantato dal creditore Equitalia, in applicazione analogica dell'art. 182 ter L.F.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice voglia accogliere la proposta così come riformulata.

-Ulteriormente in subordine:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di poter accogliere la proposta di accordo come riformulata, si deposita, come già anticipato e concordato in sede di udienza, si allega:

B) Proposta di liquidazione.

Con la presente proposta il Sig. Sileoni Augusto chiede la liquidazione dei beni immobili di sua proprietà, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3/12, da sottoporre all'esame del professionista nominato per l'elaborazione della relazione particolareggiata come per legge, e successiva presentazione della domanda al Giudice per l'apertura della liquidazione.



Si specifica che il valore dei beni immobili è stato stimato giusta perizia resa in sede di esecuzione immobiliare n. 162/09, come riunita alla n. 174/09.

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo sig. Giudice, in subordine, voglia ammettere detta proposta.

Si evidenzia che tutta la documentazione allegata alle citate proposte è già in atti, salvo la perizia in esame che si allega alla presente (all.3).

Con espressa salvezza in ordine ad ogni ulteriore deposito documentale che il Giudice dovesse ritenere necessario ai fini della Sua decisione.

Si allega:

- 1) proposta di accordo con i creditori riveduta in ottemperanza alle disposizioni rese all'udienza del 10.05.2017;
- 2) proposta di liquidazione;
- 3) perizia beni immobili Sig. Sileoni Augusto resa in sede di procedura esecutiva immobiliare.

Con osservanza.

Tarquinia lì 12/05/2017

Avv. Norberto Ventolini



NOTE

1 (Trib. Ravenna 19 agosto 2014 in www.Fallimentarista.it secondo cui “se è vero, infatti che la dilazione temporale (...) può rappresentare una forma di soddisfazione non integrale del creditore privilegiato, ebbene tale conseguenza è resa perfettamente legittima dall’art. 160 l.f.”).

2 (Trib. Pescara 16 ottobre 2008 in www.ilcaso.it; Trib. Padova 4 dicembre 2013 in www.ilcaso.it);

3 (Trib. Roma 4.5.2011 in Giust. Civ, 2012, I, 2837);

4 (Cass. Civile, sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388, conferme Cass. Civile, sez I, 9 maggio 2014, n.10112; confermate Cass. Civile, sez. I, 31.10.2016 n.2016).

